

di *Marta Saccaro*

Super-sconto sulle donazioni

Deduzione per persone fisiche e imprese fino al 10% dell'imponibile con un massimo di 70mila euro

Svolta sul fronte delle liberalità al non profit. Con l'articolo 14 del decreto legge sulla competitività (Dl n. 35/05) sono state, infatti, disciplinate nuove modalità di finanziamento al Terzo settore. La disposizione si compone di due parti: nella prima sono contenute regole che riguardano le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e le Associazioni di promozione sociale (Aps) mentre la seconda riguarda le agevolazioni per chi finanzia la ricerca.

Le nuove regole si caratterizzano per l'ampia portata delle agevolazioni: mai prima d'ora, infatti, era stato concesso a privati e imprese di portare in deduzione dal reddito importi così rilevanti per liberalità al Terzo settore.

I destinatari. Le agevolazioni per i finanziamenti alle Onlus e alle associazioni di promozione sociale sono contenute nella prima parte (commi da 1 a 6) dell'articolo 14. Tra i beneficiari delle liberalità rientrano tutti i soggetti che possono assumere la qualifica di Onlus, compresi quelli che sono, per legge, considerati Onlus (organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e organizzazioni non governative) e quelli che sono Onlus limitatamente a un ramo di attività (enti ecclesiastici e associazioni di promozione sociale). A questi soggetti si aggiungono le associazioni di promozione sociale che hanno rilevanza su tutto il territorio nazionale e che sono iscritte nel registro previsto dalla legge 383/2000.

Il meccanismo. In base all'articolo 14 le liberalità in denaro o in natura erogate a Onlus o a Aps nazionali da persone fisiche o da enti soggetti all'Ires sono deducibili dal reddito dell'erogatore fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70mila euro all'anno.

Il confronto con il passato per le persone fisiche. La nuova previsione impone un confronto con quanto già prevede il Tuir. Per le persone fisiche, il riferimento è all'articolo 15, comma 1, lett. i-bis) e i-quater): le erogazioni liberali in denaro alle Onlus e alle associazioni di promozione sociale sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, per un importo non superiore a 2.065,83 euro (la detrazione massima possibile è quindi pari a 393 euro). La detrazione è, però, consentita solo se il versamento è fatto attraverso determinati sistemi di pagamento (per esempio banca o ufficio postale).

L'articolo 14 del Dl 35/05 prevede, invece, una deduzione dall'imponibile (e non una detrazione d'imposta), eleva l'importo dell'offerta che può essere agevolato (da 2.065,83 euro al 10% dell'imponibile, con un tetto di 70.000 euro), amplia il beneficio anche alle offerte in natura e non richiede che il versamento sia effettuato secondo particolari modalità. Per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale, però, la nuova agevolazione è riservata solo a quelle di carattere nazionale iscritte nel registro.

Il confronto con il passato per le imprese. Per quanto riguarda le disposizioni sul reddito d'impresa, invece, il confronto va effettuato con quanto previsto dalle lettere h) ed l) dell'articolo 100, comma 2 del Tuir. Secondo queste norme, sono deducibili dal reddito le offerte in denaro a Onlus e associazioni di promozione sociale nel limite, rispettivamente, di 2.065,83 euro o il 2% del reddito e di 1.549,37 euro o il 2% del reddito.

Anche in questo caso, l'agevolazione introdotta dall'articolo 14 del Dl consente di estendere l'agevolazione per la deducibilità dal reddito d'impresa anche alle offerte in natura (disciplinate in passato, solo per alcuni beni, anche dall'articolo 13 del decreto legislativo 460/97).

Il divieto di cumulo. La nuova previsione non sostituisce le disposizioni del Tuir, ma si affianca loro. La norma precisa, infatti, che il beneficio riconosciuto dalle nuove regole non può essere cumulato con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o detrazione d'imposta da altre disposizioni di legge. Per i titolari di reddito d'impresa resta, per esempio, ferma la possibilità di beneficiare anche delle altre agevolazioni previste, in tema di erogazioni liberali, dall'articolo 100 del Tuir.

Il test di convenienza. In base a queste previsioni, quindi, la persona fisica che nell'anno effettua un versamento di 4.000 euro a favore di una Onlus, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi dovrà decidere se fare valere l'offerta come detrazione dall'Irpef (ottenendo una riduzione dall'imposta di 393 euro, nella misura massima consentita) oppure se beneficiare della nuova agevolazione, e garantirsi uno "sconto" dall'imponibile fiscale. In questo caso, misura ed effetti del beneficio dipendono dall'imponibile. L'agevolazione compete, infatti, nel limite del 10% del reddito complessivo, con un massimo di 70mila euro: di conseguenza, solo se il reddito imponibile è di 40.000 euro, il versamento di 4mila euro è interamente deducibile. Per le persone giuridiche, invece, la maggior convenienza del nuovo sistema di sconti appare di immediata evidenza.